# COMUNE DI GRESSAN COMMUNE DE GRESSAN



## REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE

Approvazione

deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 27/04/2023

### Indice del regolamento

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 - Il gonfalone	3
Articolo 3 - Custodia del gonfalone	3
Articolo 4 - Uso del gonfalone	3
Articolo 5 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti este	
Articolo 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone	4
Articolo 7 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone	4
Articolo 8 - Lo stemma	5
Articolo 9 - Riproduzione dello stemma	5
Art. 9 - Entrata in vigore	6

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunali, in esecuzione dell'art. 4 comma 6, dello Statuto del Comune e in osservanza all'art. 16, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e successive modificazioni.

### Articolo 2 - Il gonfalone

1. Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 1994, nel quale è così descritto: "drappo partito di giallo e di nero, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo Stemma sopradescritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo Stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento."

### Articolo 3 - Custodia del gonfalone

1. Il gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio comunale, collocato in apposito alloggiamento che ne garantisca la durata nel tempo.

### Articolo 4 - Uso del gonfalone

- 1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico accompagnando il Sindaco o il Vicesindaco nelle occasioni che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la ufficiale partecipazione dell'Amministrazione comunale.
- Le manifestazioni patriottiche promosse dalle associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
- 3. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori, di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e in caso di decesso di ex Sindaci o di personalità di rilievo per la comunità (es. Chevalier de l'Autonomie), previo accordo con la famiglia del defunto. Quando il gonfalone partecipa a cerimonie funebri avrà due strisce di nastro nero a cravatta adattate all'estremità superiore dell'inferitura.
- 4. Per altre manifestazioni o avvenimenti, locali o fuori dal territorio comunale, la presenza del gonfalone è autorizzata volta per volta dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.
- 5. Per altre manifestazioni o avvenimenti, locali o fuori dal territorio comunale, la presenza del gonfalone è sempre accompagnata dal Sindaco o dal Vicesindaco.

### Articolo 5 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

- 1. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da enti, associazioni o movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
- 2. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
- 3. Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici che si svolgono anche fuori dal territorio comunale.

### Articolo 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone

- 1. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene, di volta in volta, autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario. A tal fine, il soggetto richiedente deve presentare apposita istanza al Sindaco.
- 2. Nel caso la presenza del gonfalone venga richiesta da terzi esterni all'Ente, l'istanza di cui al comma che precede deve contenere i seguenti requisiti:
  - Generalità complete del richiedente;
  - Tipo di iniziativa o di manifestazione;
  - Motivi sui quali si fonda la richiesta di partecipazione del gonfalone;
  - Durata dell'iniziativa o della manifestazione con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine.

La domanda deve essere inoltrata almeno 20 giorni prima della data di richiesta della presenza del gonfalone, al fine di consentire alla Segreteria la predisposizione del relativo procedimento autorizzatorio.

### Articolo 7 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

- 1. Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia locale o da un messo comunale, in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, con abbigliamento decoroso.
- 2. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o dal Vicesindaco, munito di fascia tricolore. L'Autorità seguirà il gonfalone a tre passi di distanza.
- 3. Nelle cerimonie civili e patriottiche, il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
- 4. Se alla cerimonia presenzia il gonfalone della Regione autonoma Valle d'Aosta, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.

- 5. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto alla sinistra del tavolo di presidenza mentre a destra dello stesso sono presenti la bandiera nazionale, quella europea e quella valdostana.
- 6. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa o all'aperto, il gonfalone deve stare alla destra araldica dell'altare.
- 7. Nelle processioni religiose, il gonfalone precede il corteo nel rispetto delle usanze locali.

### Articolo 8 - Lo stemma

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 1994, nel quale è così descritto "partito semitroncato: il PRIMO, troncato di nero e di azzurro, al leone troncato d'oro e di argento, linguato, armato, immaschito di rosso, attraversante; il SECONDO, d'oro, alle due croci latine, di nero, ordinate in fascia, ciascuna cimata dal gallo, dello stesso; il TERZO, d'argento, alla croce latina, di rosso, cimata dal gallo, dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune".

### Articolo 9 - Riproduzione dello stemma

- 1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
  - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
  - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
  - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
  - sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
  - sulle targhe murali nelle sedi degli uffici comunali;
  - sugli automezzi comunali;
  - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
  - sul sito web istituzionale del Comune;
  - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il proprio stemma.
- 2. L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.
- 3. L'utilizzo dello stemma da parte di soggetti estranei è vietato e chiunque, non autorizzato, si fregi dello stemma del Comune di Gressan o riproduca lo stesso su qualsivoglia supporto con lo scopo di millantare, direttamente o indirettamente, il coinvolgimento dell'Amministrazione in iniziative di qualsiasi genere e natura, al fine di attestare la provenienza dell'Ente di atti e documenti, sarà formalmente diffidato.
- 4. L'abuso verrà segnalato all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle responsabilità civili e penali.



### Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto comunale, è pubblicato nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore al termine di detta pubblicazione.